

REGOLAMENTO (CE) N. 2753/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2009/1999 relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) in virtù del regolamento (CE) n. 2009/1999 della Commissione, del 20 settembre 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1587/1999 ⁽³⁾, sono stati stipulati contratti per la vendita di ingenti quantitativi di carni bovine a partire dalle scorte d'intervento tedesche. A seguito di gravi e inattesi problemi di ordine pratico e amministrativo connessi alle operazioni di presa in consegna, dovuti in particolare alle forniture di aiuti alimentari alla Russia, l'organismo d'intervento tedesco non è in grado di mettere a disposizione nei tempi stabiliti tutte le carni oggetto di contratti con gli aggiudicatari ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1999. Per salvaguardare gli operatori dalle conseguenze negative di

questa situazione che sfugge al loro controllo, il termine di presa in consegna e il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento devono essere prorogati;

- (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2009/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, il termine di due mesi è sostituito da un termine di tre mesi.
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, il termine di 60 giorni è sostituito da un termine di 90 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 15.